




**Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.)
Caltanissetta/Enna**

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.: clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



Caltanissetta, 06.09.2021

**Personale della scuola, Docente e Ata
Direttore ss.gg.aa.
Atti
Albo
Sito web**

Comunicazione Interna n. 7 del 6.9.2021

**Oggetto: Regime di incompatibilità professionali o lavorative del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni e autorizzazione all'esercizio libera professione (art. 508 del T.U., DLgs n. 297/1994; art. 53 del d.lgs. n. 165/2001). A.s. 2021/2022
Precisazioni e invito ad adempiere**

In riferimento a quanto in oggetto e ad integrazione di quanto già comunicato con precedenti note dello scorso anno scolastico, si ribadiscono alcune indicazioni riguardanti il regime di incompatibilità professionali o lavorative del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni e di autorizzazione all'esercizio della libera professione. Si tratta di un'integrazione sintetica delle norme vigenti in materia di incompatibilità tra lavoro autonomo e rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. La presente comunicazione interna costituisce, inoltre, un'integrazione al codice di comportamento già reso pubblico.

Tutto ciò in attuazione della previsione dell'art. 18 del C.C.N.L. 4.8.95, il quale richiama l'obbligo del lavoratore, proprio all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro – sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato – entro 30 giorni e sotto la sua responsabilità, a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

L'inosservanza di tali prescrizioni, infatti, comporta la mancata stipula del contratto, la risoluzione degli eventuali rapporti già instaurati e l'erogazione di sanzioni nei casi di inottemperanza.

Pertanto, laddove qualcuno si trovi nella situazione di incompatibilità descritta (si veda scheda seguente) è invitato a scegliere per la cessazione dell'attività incompatibile o per la decadenza dall'impiego (risoluzione del rapporto di lavoro). Al riguardo si evidenzia che la presente, per il personale che si trovi in situazione di incompatibilità, costituisce diffida a cessare dalla stessa, in quanto obbligo per il dipendente a rimuovere la causa di incompatibilità (Cons. Giust. Amm. Sic., 01.06.1993, n. 210).

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a presentare presso l'ufficio di segreteria, entro e non oltre venerdì, 10 settembre 2021, specifica dichiarazione utilizzando l'apposito modulo specificando la sussistenza di qualcuna delle condizioni che vengono descritte come incompatibili e/o soggette a preventiva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

Si precisa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 407 del 2005, ha precisato che le disposizioni riguardanti le incompatibilità nel pubblico impiego si applicano anche al personale con contratto a tempo determinato, seppure impiegato su spezzoni di orario teoricamente paragonabili a tempo parziale.

La normativa, infatti, prevede la possibilità di rapporto di lavoro a tempo parziale solo per il personale con contratto a tempo indeterminato; al personale a tempo determinato si applicano le medesime



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.)

Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.: clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



norme sull'incompatibilità riguardanti le attività extra-istituzionali svolte dal personale a tempo indeterminato, a nulla rilevando eventuali spezzoni d'orario teoricamente paragonabili ad un tempo parziale ma non equiparabili.

Si fanno seguire schede illustrative relative alla normativa vigente e ad alcuni esempi di incompatibilità. Inoltre, si allega un modulo utilizzabile per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione, ove consentita.



BEVILACQUA
GIOVANNI
06.09.2021
15:35:24
GMT+00:00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Bevilacqua

Sintetico sviluppo normativo relativo al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

- l'art. 98 della Costituzione recita "*i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*";
- l'ordinamento sancisce e tutela un obbligo di fedeltà (v. art. 2105 c.c.) che, tra l'altro, impedisce al lavoratore, anche con rapporto di lavoro privato, di "*trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore*";
- l'art. 1, commi da 56 a 60, della legge 662 ha ribadito il divieto per il dipendente di "*svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa*";
- il pubblico dipendente è obbligato - all'atto della stipulazione di contratto di lavoro individuale (a tempo indeterminato o determinato) con la P.A. e sotto la sua responsabilità - a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la mancata stipulazione del contratto o, per i rapporti già instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi;
- l'espletamento di attività lavorative incompatibili con il rapporto di pubblico impiego, oltre che provocare effetti decadenziali o disciplinari, può causare situazioni rilevanti sul piano della responsabilità patrimoniale per danno erariale (la Corte dei conti - Sez. Umbria - con sentenza 11.03.1996, n. 152);
- Il divieto è sanzionabile, in caso di violazione, con il configurarsi di una giusta causa di recesso e causa di decadenza dall'impiego;
- l'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 al comma 7 stabilisce che: "*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza...In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*";
- La Corte costituzionale inoltre, con la sentenza n. 407 del 2005, ha avuto occasione di precisare che il regime di incompatibilità trova applicazione anche nei confronti del personale insegnante temporaneo,



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.)

Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.: clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



Ministero
Istruzione
Università
Ricerca

giacché l'art. 541, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 estende al personale docente non di ruolo, al quale sono affidati incarichi o supplenze, le norme dettate per i docenti di ruolo;

Nella scuola, in particolare:

- Per quanto concerne le attività di insegnamento in scuole non statali, il rapporto di lavoro intercorrente tra un docente ed un'organizzazione scolastica (privata o paritaria o appartenente ad Ente diverso dallo Stato, ad es. un Comune) assume caratteri di continuità, subordinazione e professionalità tali da condurre ad escludere il concetto del "libero insegnamento" (v. Cons. Stato, VI, 17.02.1989, n. 609), restando perciò incompatibile con la funzione docente contemporaneamente assolta in scuola statale (art. 508, comma 10);
- l'articolo 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, prevede che l'impiegato non possa "esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati".
- l'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ("testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") ribadisce che "il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati";
- La Circolare Funzione Pubblica n. 3/97 e L. 662/96, c. 61 precisa che: "la violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego;
- la violazione del divieto di attività non autorizzata diventa giusta causa di licenziamento.

Principali riferimenti normativi già contenuti nella nota interna n. 3 del 2.9.2016

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola), nell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, trasfuso nell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 48 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, estende al personale docente dipendente da enti locali le norme dell'art. 508 citato (esclusi i commi 4 e 16) ed attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza di adottare i provvedimenti di divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni, ricorribili al sindaco o al presidente della provincia che decidono in via definitiva. Per le procedure di autorizzazione va applicato l'art. 53, comma 10 del D.Lgs. 165/2001 citato. Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende accordata se entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. Negli altri casi, la mancata adozione di un provvedimento esplicito equivale a diniego di autorizzazione. Con sentenza n. 129/1998 il TAR Piemonte ha affermato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'amministrazione in modo occasionale o non collidente con gli interessi dell'Amministrazione stessa non può essere negata se non con provvedimento motivato, che spieghi perché il dipendente richiedente non può svolgere l'incarico. Circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione al compiuto assetto autonomistico decorrente dall'1/9/2000 a seguito dell'entrata in vigore del DPR 8 marzo 1999, n. 275, essa è da ritenersi intestata al Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di cui al D.Lgs. 59/1998 mediante provvedimenti idonei a diventare definitivi (quindi